

**ATTO INTEGRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno quindici aprile duemilaventisei in Pordenone, viale Trento n. 44.

Addì 15 aprile 2026

Avanti a me, **dottor GASPARE GERARDI**, notaio in Pordenone, iscritto al Collegio Notarile di Pordenone,

è presente:

- **PIZZO CRISTIANO**, nato a Bollate (MI) il giorno 19 marzo 1973, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente che rappresenta, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denominata:

- **"ARCHIVIO STORICO DELLA CISL DI PORDENONE ALESSANDRO VICENZINI ASSOCIAZIONE ONLUS"**, con sede in Pordenone (PN), via San Valentino n. 29, codice fiscale n. 91080000937, associazione di diritto privato priva di personalità giuridica iscritta presso l'Anagrafe delle ONLUS della Regione Friuli Venezia Giulia.

Il comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi richiede di ricevere il presente atto al quale

PREMETTE CHE:

1) - con mio atto di data 27 gennaio 2026 repertorio n. 82033/42190, registrato a Pordenone in data 29 gennaio 2026 al n. 1358/1T, l'Assemblea dei soci della predetta Associazione ha deliberato di modificare lo statuto al fine precipuo di conseguire l'iscrizione dell'ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

2) - con lo stesso atto, l'assemblea ha conferito mandato al Presidente di apportare al verbale, nonché all'allegato statuto, tutte le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie od opportune al fine di conseguire l'iscrizione dell'Associazione nel competente Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.);

3) - con comunicazione di data 24 marzo 2026, l'"Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tenuta Registro" ha rilevato la necessità di integrare, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della stessa, le informazioni e la documentazione fornite.

TUTTO CIO' PREMESSO

detto comparente

stipula quanto segue.

ARTICOLO 1

Ad integrazione del sopracitato verbale di assemblea, il Presidente procede a modificare:

- l'**articolo 6** dello statuto, eliminando il riferimento alla necessità di iscrizione alla "CISL" quale requisito per l'ammissione all'Associazione ARCHIVIO STORICO DELLA CISL DI PORDENONE ALESSANDRO VICENZINI ASSOCIAZIONE ONLUS;

- l'**articolo 9**, lettera "d" dello statuto, nella parte in cui è prevista prolungata mancanza di partecipazione alla vita associativa quale causa di esclusione dall'ente;

- l'**articolo 10** dello statuto, eliminando il riferimento al Presidente, Vicepresidente, Segretario e Direttore Scientifico tra gli organi sociali, e disciplinando la tenuta e la consultazione dei libri sociali;

- l'**articolo 12** dello statuto, modificando le competenze dell'assemblea;

- l'**articolo 21** dello statuto, disciplinando la nomina dell'Organo di Controllo da parte dell'assemblea degli associati;

- l'**articolo 23** dello statuto, nella parte in cui, per mero refuso, si utilizza il termine "Fondazione" anziché "Associazione".

Si riporta qui di seguito il testo integrale, come modificato, degli articoli 6, 9, 10, 12, 21 e 23 dello statuto, che si allega integralmente al presente atto **sub A)**:

"ART. 6 - SOCI

L'Associazione è libera, apartitica, laica e non fa discriminazioni di alcun genere.

Possono essere ammesse a far parte dell'associazione tutte le persone che ne facciano richiesta scritta e che, interessate alla realizzazione delle finalità, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I Soci si dividono in:

a) Soci Fondatori della Associazione: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.

b) Soci Ordinari dell'Associazione: sono Soci Ordinari tutti coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell'Associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime.

L'ammissione come Socio Ordinario è decisa dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dalla redazione di un apposito Regolamento. Possono essere soci effettivi persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative sociali ed associazioni di volontariato, a norma delle rispettive leggi regolatrici.

I Soci Ordinari non persone fisiche devono nominare presso l'Associazione un proprio rappresentante che esercita tutti i diritti dell'organizzazione rappresentata fino a revoca.

c) Soci Frequentatori dell'Associazione: sono soci frequentatori le persone fisiche, italiane ed estere nonché le persone giuridiche, associazioni, enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, che sono interessati allo scopo perseguito dall'associazione ed a una collaborazione, anche temporanea, con l'associazione stessa, e che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti al pieno rispetto dello Statuto che deve essere accettato all'atto dell'ammissione.

d) Soci Onorari dell'Associazione: si considerano tali, coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, o su proposta del Consiglio Direttivo, se hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita stessa dell'Associazione, o se hanno ricoperto cariche pubbliche, acquisito meriti istituzionali per motivi affini agli scopi associativi e vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di Soci Onorari da parte del Consiglio Direttivo con decisione presa all'unanimità.

I Soci Onorari possono essere dispensati dal versamento delle eventuali quote sociali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposito regolamento le condizioni di appartenenza a ciascuna categoria.";

"ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o comunque assunti nei confronti di essa;

c) per violazione del generale obbligo di buona fede nei rapporti con l'associazione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.";

"ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LIBRI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;*
- b) il Consiglio Direttivo;*
- c) l'Organo di Controllo ed il Collegio dei revisori dei conti (se previsti).*

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I libri sociali sono quelli previsti dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dalla natura dell'Ente, ed in particolare:

- il libro degli associati;*
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;*
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, laddove nominato.*

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti copie del libro dei verbali delle assemblee, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il libro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy.";

"ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniquale volta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo;*
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori;*
- c) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;*
- d) delibera sul ricorso presentato dall'aspirante associato in caso di mancata ammissione e sull'esclusione dei soci;*
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.*

L'Assemblea delibera inoltre:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;*
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.*

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate con ogni mezzo idoneo a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire ai soci, almeno dieci giorni (ridotti a cinque giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due giorni dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche tramite collegamento in audio-videoconferenza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.";

"ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Solo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'assemblea degli associati provvede alla nomina di un organo di controllo, il quale può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo, se nominato:

- *vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;*

- *vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;*

- *al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;*

- *esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;*

- *attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.*

L'organo di controllo deve partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2405 del codice civile.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 ovvero qualora l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, è nominato un Revisore Legale dei Conti.

È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo di cui ai precedenti capoversi.";

"ART. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

a) dai contributi dei propri soci;

b) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi anche provenienti da enti pubblici e/o privati;

c) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;

d) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;

e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari volontari.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8

D. Lgs. n. 117/2017. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, e neanche all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

Il comparente, avendone i requisiti, rinuncia alla lettura di quanto allegato.

Io notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura al comparente, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, ed in parte scritto a mano da me, su due fogli per pagine quattro e parte della quinta

Ore 18,35

F.to Cristiano Pizzo

F.to Gaspare Gerardi

STATUTO

"ARCHIVIO STORICO DELLA CISL DI PORDENONE ALESSANDRO VICENZINI E.T.S."

ART. 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017 è costituita l'Associazione, apartitica, aconfessionale denominata

"ARCHIVIO STORICO DELLA CISL DI PORDENONE ALESSANDRO VICENZINI E.T.S."

Essa oltre che dal Codice Del Terzo Settore, è disciplinata dalle norme del codice civile, da ogni altra normativa applicabile in materia nonché dalle norme stabilite dall'atto costitutivo e dallo statuto.

ART. 2 - SEDE

Essa ha sede in Italia a Pordenone (PN), via San Valentino n. 29.

Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede dell'Associazione all'interno dello stesso Comune senza che ciò comporti una modifica al presente statuto, ma il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti, nonché istituire sedi e sezioni distaccate nel territorio italiano e all'estero.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 4 - FINALITÀ

Le finalità dell'Associazione consistono nel perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale in ambito locale e nazionale.

In particolare, l'Associazione orienta la propria attività attraverso i settori dell'istruzione, formazione, promozione o svolgimento di attività culturali o artistiche senza finalità di lucro, attraverso la realizzazione di una biblioteca contenente libri, testi, studi, saggi, archivio di riviste e quotidiani che trattino argomenti d'interesse sindacale e siano volti a ricostruire la storia della C.I.S.L. in ambito comunale, provinciale, regionale, interregionale, internazionale.

ART. 5 - SCOPI ED ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale non avendo alcun fine di lucro, svolge la sua attività nei settori di cui all'articolo precedente e nell'ambito di tali settori, al fine di raggiungere le finalità sopra descritte, si propone di realizzare tutte le iniziative possibili per promuovere, sviluppare, diffondere, incrementare ed incentivare gli studi e la ricerca nel campo del diritto del lavoro.

In particolare, l'Associazione è un Ente del Terzo Settore che esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e precisamente:

"d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa";

"i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale".

Nell'ambito delle attività sopra menzionate l'Associazione si propone perciò:

- la conservazione e la diffusione della memoria dell'attività sindacale e sociale della CISL di Pordenone, della Storia sociale ed economica della Provincia di Pordenone, della Regione Friuli Venezia Giulia e più in generale la conoscenza storica e documentale delle vicende economiche e sociali del movimento sindacale italiano, dei problemi

del lavoro e dell'esperienza sindacale dei lavoratori;

- la tutela della memoria dei movimenti sociali e delle organizzazioni cooperativistiche, sindacali, di matrice cattolica;

- la raccolta documentale dell'opera di contrattazione operata in Provincia di Pordenone e nella regione Friuli Venezia Giulia.

Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione:

- assume ogni iniziativa per la raccolta, conservazione e catalogazione della documentazione acquisita;

- opera nei confronti dei mezzi di informazione per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle tematiche elencate anche con l'organizzazione di convegni, pubblicazioni di libri e ricerche, produzione di supporti audiovisivi;

- mantiene gli opportuni contatti con le istituzioni archivistiche statali e private, degli enti territoriali e delle formazioni politiche e sociali per il conseguimento delle proprie finalità;

- assume prestiti di archivi privati con il compito di curarne la conservazione, lo studio, la divulgazione.

Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione potrà:

- organizzare incontri e convegni di studio nazionali ed internazionali, cicli e corsi di insegnamento superiore e di formazione, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre fondazioni ed istituzioni italiane od estere;

- organizzare missioni di studio e di ricerca in altri paesi, presso enti od istituti specializzati, nonché partecipare ad iniziative dello stesso tipo con altre fondazioni o istituzioni italiane o estere;

- assegnare borse di studio e di ricerca per l'Italia e per l'estero per cittadini italiani e dell'Unione europea desiderosi di perfezionare i loro studi e/o di effettuare ricerche originali;

- dar vita ad una propria biblioteca specializzata annessa all'archivio storico, per effettuare direttamente studi e ricerche, anche avvalendosi di borsisti e ricercatori interni.

- dar vita a un periodico scientifico denominato "Annali dell'Archivio Storico della CISL di Pordenone A. Vicenzini" per informare sulla sua attività e per pubblicare contributi a questa relativi;

- dar vita ad una o più collane di pubblicazioni scientifiche o a periodici, accoglienti opere originali e/o traduzioni di opere straniere.

2. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra menzionate, la cui individuazione è demandata al Consiglio di Amministrazione, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

3. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione può altresì realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ed anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 6 - SOCI

L'Associazione è libera, apartitica, laica e non fa discriminazioni di alcun genere.

Possono essere ammesse a far parte dell'associazione tutte le persone che ne facciano richiesta scritta e che, interessate alla realizzazione delle finalità, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'Associazione è volontaria, a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

I Soci si dividono in:

a) Soci Fondatori della Associazione: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea Costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.

b) Soci Ordinari dell'Associazione: sono Soci Ordinari tutti coloro che si impegnano direttamente nelle attività dell'Associazione, contribuendo in maniera effettiva e rilevante alle medesime.

L'ammissione come Socio Ordinario è decisa dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dalla redazione di un apposito Regolamento. Possono essere soci effettivi persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni, fondazioni, cooperative sociali ed associazioni di volontariato, a norma delle rispettive leggi regolatrici.

I Soci Ordinari non persone fisiche devono nominare presso l'Associazione un proprio rappresentante che esercita tutti i diritti dell'organizzazione rappresentata fino a revoca.

c) Soci Frequentatori dell'Associazione: sono soci frequentatori le persone fisiche, italiane ed estere nonché le persone giuridiche, associazioni, enti ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, che sono interessati allo scopo perseguito dall'associazione ed a una collaborazione, anche temporanea, con l'associazione stessa, e che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati sono tenuti al pieno rispetto dello Statuto che deve essere accettato all'atto dell'ammissione.

d) Soci Onorari dell'Associazione: si considerano tali, coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, o su proposta del Consiglio Direttivo, se hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale ed economico alla vita stessa dell'Associazione, o se hanno ricoperto cariche pubbliche, acquisito meriti istituzionali per motivi affini agli scopi associativi e vengono ritenuti idonei a ricoprire la carica di Soci Onorari da parte del Consiglio Direttivo con decisione presa all'unanimità.

I Soci Onorari possono essere dispensati dal versamento delle eventuali quote sociali.

Il Consiglio Direttivo stabilisce con apposito regolamento le condizioni di appartenenza a ciascuna categoria.

ART. 7 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto:

- a) a partecipare alla vita dell'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative.

I soci sono tenuti:

- a) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- b) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- c) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- d) a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- e) a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti gli associati possono in qualsiasi momento comunicare la volontà di recedere dal

novero dei partecipanti alla Associazione stessa con effetto immediato.

ART. 8 - MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad accettarne e osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede, con valutazione discrezionale ed insindacabile, in ordine alle domande di ammissione entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento, accogliendole ovvero rifiutandole.

L'escluso entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui perviene a conoscenza del rifiuto del Consiglio Direttivo può richiedere per iscritto che l'assemblea deliberi sulla sua domanda di adesione.

L'assemblea entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della superiore richiesta delibera il rifiuto all'adesione confermando così la decisione del Consiglio Direttivo, o in alternativa, delibera l'accoglimento della domanda di adesione, riformando così la decisione precedente del Consiglio Direttivo.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per decesso, per esclusione o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- a) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o comunque assunti nei confronti di essa;
- c) per violazione del generale obbligo di buona fede nei rapporti con l'associazione.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LIBRI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di Controllo ed il Collegio dei revisori dei conti (se previsti).

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I libri sociali sono quelli previsti dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dalla natura dell'Ente, ed in particolare:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea degli Associati;
- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, laddove nominato.

I libri e le scritture sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali e di chiedere e ottenere estratti copie del libro dei verbali delle assemblee, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il libro degli associati potrà essere consultato nel rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. Il libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione potrà essere consultato dietro richiesta motivata, con esplicito riferimento ad argomenti specifici e senza la possibilità di ottenerne copie e, in ogni caso, nei limiti delle vigenti normative in materia di privacy.

ART. 11 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

ART. 12 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o lo richieda almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea indirizza tutta la vita dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva i bilanci consuntivo e preventivo;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei revisori;
- c) delibera gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni;
- d) delibera sul ricorso presentato dall'aspirante associato in caso di mancata ammissione e sull'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

L'Assemblea delibera inoltre:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate con ogni mezzo idoneo a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento, da far pervenire ai soci, almeno dieci giorni (ridotti a cinque giorni in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due giorni dalla prima convocazione, o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

La partecipazione all'assemblea dei soci può avvenire anche tramite collegamento in audio-videoconferenza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

ART. 13 - VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

ART. 14 - VOTAZIONI

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

ART. 15 - VERBALIZZAZIONI

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro

dei verbali a cura del Presidente e da questi sottoscritte.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede.

ART. 16 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da un massimo di cinque membri, nominati dall'Assemblea fra i soci medesimi.

I membri eletti rimangono in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo cessino dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i sostituti, tra i primi non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nomina il Vice-presidente dell'Associazione, il Segretario e può nominare un Direttore Scientifico, il quale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- c) curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- d) predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- e) predisporre il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno, e consuntivo;
- f) provvedere alla generale gestione dell'attività associativa;
- g) determinare l'ammontare della quota associativa annuale;
- h) nominare il Direttore Scientifico (se previsto).

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno dalla maggioranza dei consiglieri che ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni devono essere effettuate con ogni mezzo idoneo a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento, da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire anche tramite collegamento in audio-videoconferenza.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Presidente e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 17 - PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti ed è il rappresentante legale dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni, anche rappresentative, spetta-

no al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà tempestivamente convocare.

ART. 18 - VICE-PRESIDENTE

Il Vice presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

ART. 19 - SEGRETARIO

Il Segretario cura l'organizzazione interna dell'Associazione, provvede alla corrispondenza e alla sua gestione, redige i verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, coordina l'attività degli eventuali collaboratori esterni, assicura la continuità dell'organizzazione.

ART. 20 - DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore scientifico, qualora previsto, verrà nominato dal Consiglio Direttivo. Lo stesso potrà essere invitato a tutte le riunioni del Consiglio direttivo ed esprime il proprio parere non vincolante nelle decisioni, offrendo anche la sua competenza nell'orientare l'attività dell'archivio. Potrà inoltre rappresentare l'Associazione nei rapporti istituzionali e nei contatti con enti, privati e istituzioni, sempre rappresentando le linee guida dell'archivio espresse dal Consiglio Direttivo.

ART. 21 - ORGANO DI CONTROLLO E COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Solo nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, l'assemblea degli associati provvede alla nomina di un organo di controllo, il quale può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo deve partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2405 del codice civile.

L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs n. 117/2017 ovvero qualora l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno, è nominato un Revisore Legale dei Conti. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'organo di controllo di cui ai precedenti capoversi.

ART. 22 - GRATUITÀ DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione, ove preventivamente autorizzate dal Presidente.

ART. 23 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

- a) dai contributi dei propri soci;
- b) da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi anche provenienti da enti pubblici e/o privati;
- c) da entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi;
- d) da beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
- e) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali e da eventuali contributi straordinari volontari.

L'Associazione esclude ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. n. 117/2017. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, e neanche all'atto del suo scioglimento, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 24 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

Gli utili o avanzi di gestione non possono essere distribuiti agli Associati, ai membri del Consiglio di amministrazione o ad altri soggetti, nemmeno in modo indiretto.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Cristiano Pizzo

F.to Gaspare Gerardi